

Rep. n. 586 del 2024

Reg. Atti Formali n. 79/2024

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

ATTO FORMALE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della società "Pier 38 S.r.l." avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di un manufatto denominato "E6" di complessivi mq. 1.445,00 (di cui mq. 1.150,00 di area coperta e mq. 295,00 di porticato), sito presso il molo Trapezoidale del porto di Palermo (identificato al Foglio 124 p.lla 330), per realizzare un polo attrattivo turistico e commerciale che possa valorizzare le eccellenze siciliane e locali.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di gennaio (11.01.2024) nei locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale siti in Palermo, nella Via Piano dell'Ucciardone n. 4, innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020,

sono presenti i signori:

- Dott. Pasqualino Monti, nato ad _____ il _____ C.F.: _____
il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* dell' "AUTORITA' DI SISTEMA

PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE”, P. I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 282 del 13.07.2021, con sede in Palermo nella via Piano dell’Ucciardone n. 4, dove è domiciliato per la carica, di seguito chiamata, per brevità, “AdSP”, “Autorità” o “Ente”;

- da una parte -

- il dott. Donato Didonna, nato a il , C.F.: , il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* della società “**Pier 38 S.r.l.**”, con sede in Palermo, Cortile Battaglia n. 9, C.F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna e P.IVA n. 07049050821, pec: pier38srl@pec.it, avvalendosi all’uopo dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 10.01.2024 il cui verbale è depositato in copia presso gli atti dell’AdSP, per brevità chiamata anche “Concessionario”.

- dall’altra parte -

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

- ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della citata legge n. 84/94, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

- la società “Pier 38 S.r.l.” ha presentato istanza di concessione demaniale marittima per atto formale, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., (che seppure non materialmente allegata

al presente atto ne costituisce parte integrante), avente ad oggetto l'uso di un manufatto denominato "E.6" di complessivi mq 1.570,00 (di cui mq 1.205,00 di area coperta e mq 365,00 di porticato), sito presso il molo Trapezoidale del porto di Palermo, per realizzare un polo attrattivo turistico e commerciale che possa valorizzare le eccellenze siciliane e locali, per la durata di anni 12;

- la citata istanza e' stata pubblicata sulla GURI n. 69 del 16.06.2022, sulla GUUE, sull'Albo Pretorio del Comune di Palermo, sull'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime, non pervenendo osservazioni e/o domande concorrenti;

- avviata l'istruttoria e' stato acquisito il parere favorevole dell'Area Tecnica dell'Ente (prot. n. 19684 del 16.12.2022), le cui prescrizioni sono riportate nel prosieguo del presente atto;

- con nota prot. AdSP n. 9135 del 13.06.2022, l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa' "Pier 38 S.r.l.", ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ed e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs 159/2011;

- con nota prot. AdSP n. 19130 del 18.09.2023 e nota prot. AdSP n. 20762 del 05.10.2023, si e' proceduto a rettificare i mq da assentire in concessione da mq 1.570,00 complessivi a mq 1.445,00 complessivi;

- con Decreto del Presidente dell'AdSP n. 325 del 28.09.2023, e' stata disposta la riduzione del 50% del rateo di canone a far data dalla sottoscrizione delle concessioni e sino al 31.12.2023 e dal 01.01.2024 al 30.04.2024, in considerazione sia degli investimenti sostenuti per garantire un elevato target nell'allestimento del citato manufatto sia della

fase di start up dell'attività di che trattasi, che coinciderà con un periodo di "bassa stagione";

- con nota prot. AdSP n. 21199 del 12.10.2023 la società "Pier 38 S.r.l." è stata autorizzata all'occupazione del citato manufatto, per far fronte all'esigenze connesse all'inaugurazione del Molo Trapezoidale;

- che il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione a mezzo polizza fideiussoria n. 1676.00.27.2799873448 emessa dalla società Sace BT S.p.A. in data 28.11.2023;

- che con nota del 08.01.2024 l'Ufficio competente dell'AdSP ha attestato l'esito positivo dell'iter istruttorio per il rilascio della concessione in oggetto.

Tutto ciò premesso.

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO il parere favorevole n. 3 del 31.01.2023 reso dal Comitato di Gestione;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento;

VISTO il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti sul Molo Trapezoidale.

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) Oggetto e scopo

L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparsa rappresentata, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, **concede** alla societa' "Pier 38 S.r.l.", come in comparsa rappresentata che accetta senza riserva alcuna, **l'uso di un manufatto denominato "E.6" di complessivi mq 1.445,00 (di cui mq 1.150,00 di area coperta e mq 295,00 di porticato), sito presso il molo Trapezoidale del porto di Palermo (identificato al Foglio 124 p.lla 330), per realizzare un polo attrattivo turistico e commerciale che possa valorizzare le eccellenze siciliane e locali, il tutto come meglio descritto nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".**

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' la durata di anni 12 (dodici) **a decorrere dal 13.10.2023 e con scadenza il giorno 12.10.2035**, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP.

Art. 3) Canone

Il canone intero provvisorio, dovuto in riconoscimento della demanialita' delle aree oggetto del presente atto, e' pari ad **euro 2.872.114,62 (eurodue milioniottocentosettantadue milacentottordici,62)** di cui euro 36.567,80 (euro trentaseimilacinquecentosessantasette,80) a titolo di rateo di canone per il periodo dal 13.10.2023 al 31.12.2023, euro 222.928,97 (euro duecentoventiduemilanovecentoventotto,97) a titolo di canone intero per l'anno 2024; euro 267.076,94 (euro duecentosessantasettemilazero settantasei,94) a titolo di canone intero provvisorio per gli anni dal 2025 al 2034 ed euro 208.539,53

(euro duecentottomilacinquecentonovantatre,53) a titolo di rateo di canone dal 01.01.2035 al 12.10.2035.

Si da' atto che il concessionario ha pagato euro 36.567,80 (euro trentaseimilacinquecentosessantasette,80) a titolo di rateo di canone per il periodo dal 13.10.2023 al 31.12.2023, come da provvisorio in entrata n. 5329 del 11.10.2023.

Il canone dell'anno 2024 sara' decurtato dei costi che il concessionario, prima della stipula del presente atto, ha sostenuto per le lavorazioni di cantiere originariamente a carico dell'AdSP secondo il capitolato di appalto dell'area tecnica. I suddetti importi verranno quantificati d'accordo tra le parti entro il 31.03.2024.

Il citato canone sara' aggiornato annualmente dal 01.01.2024 sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge del 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 01 gennaio 2025, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

In caso di omesso pagamento del canone demaniale per due annualita' consecutive, l'Autorita' dichiarera' la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47, lettera d) del Codice della Navigazione.

Il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative.

Art. 4) Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con la presente autorizzazione, si da' atto che la societa' ha prodotto all'AdSP la polizza fidejussoria per cauzioni n. 1676.00.27.2799873448, emessa dalla societa' Sace BT S.p.A., dell'importo di euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la

presente concessione.

La società "Pier 38 S.r.l." si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'AdSP.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Art. 5) Obblighi del concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e

per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorità ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario è obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione.

La presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che il concessionario assuma l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potessero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in oggetto;
- che il concessionario si obblighi a rimettere in pristino le aree assentite in concessione (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere

dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'AdSP ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);

- che durante l'occupazione il concessionario non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;

- che il concessionario si impegni, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori urgenti nelle aree oggetto della presente concessione;

- che il concessionario esegua l'attivita' nel pieno rispetto ed in conformita' alla normativa ambientale di cui D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- che il concessionario provveda a proprie cure e spese, se ed in quanto prescritto per legge, all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni che non sono di competenza dell'AdSP;

- che il Concessionario si impegni al pagamento delle spese di energia elettrica e di manutenzione degli impianti (idrico, elettrico, di aerazione/climatizzazione etc.) funzionali all'esercizio della concessione.

Gli interventi di manutenzione di cui al precedente comma, nonché eventuali ulteriori interventi che potranno rendersi necessari e rientranti nella fattispecie della manutenzione ordinaria, di cui all'art 3 comma 1 lettera a) del DPR 380/2001, rimarranno a totale carico del Concessionario.

Tali interventi dovranno essere eseguiti, in ogni caso, da imprese qualificate ed abilitate ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Qualora detti interventi riguardino impianti il Concessionario, ove ricorrano le condizioni, e' tenuto ad aggiornare le relative certificazioni di conformita' redatte ai sensi del D.M. n. 37/2008;

- che il concessionario si impegna a contribuire, attraverso il pagamento dell'importo pari al 12 % del canone annuo, alle spese di manutenzione ordinaria e all' erogazione dei servizi nelle aree comuni;
- che il concessionario si obbliga a produrre, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente concessione, una polizza assicurativa *all risk* a copertura dei danni al manufatto assentito ed ai relativi impianti, compresi i danni causati da incendio, da esplosione, da fulmine, da scoppio, da fenomeno elettrico, per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila,00);
- che il concessionario si impegna a non svolgere serate musicali/danzanti e, comunque, ad adoperarsi al fine di adottare ogni strumento utile volto ad evitare, oltre l'orario delle 24:00, rumori e/o schiamazzi che possano arrecare disturbo ai diportisti limitrofi;
- che il concessionario provveda (a propria cura e spese) se ed in quanto prescritto per legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi delle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al D. L.gs. 81/2008 e s.m.i., le attrezzature secondo le "Direttive macchine" vigenti e adeguare gli impianti con riferimento al D.M. 37/2008;
- il concessionario si impegna, fin dalla stipula del presente atto, a provvedere, in caso di revoca della polizza fideiussoria, o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza a produrre, a pena di decadenza, un nuovo deposito cauzionale fino alla scadenza del titolo concessorio;
- che l'esecuzione di eventuali lavori sia preventivamente sottoposta all'approvazione dell'AdSP;
- il concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto dovrà procedere alla voltura catastale del bene con le seguenti modalita': "Demanio pubblico dello stato - ramo marina mercantile", con sede in Roma (Rm), C.F.: 97905230583, - diritti e oneri

reali "proprietà" - per 1/1 - e denominazione concessionario "Pier 38 S.r.l.", C.F.: 07049050821 - diritti e oneri reali "uso per 1/1 concessionario";

- il concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto dovrà produrre il modello D1, utilizzando allo scopo l'applicativo DO.RI. riportante a piè di pagina l'ID numerico e il codice alfanumerico, pena la decadenza dalla presente concessione;

- il concessionario è tenuto a conferire i rifiuti appositamente differenziati e a corrispondere gli importi richiesti dal concessionario dei servizi di interesse generale del porto di Palermo, "O.S.P. S.r.l.", secondo le modalità approvate con Decreto dell'AdSP n. 6 del 17.01.2021;

- il concessionario si impegna a non far transitare nelle aree adiacenti al manufatto assentito mezzi pesanti (TIR, autoarticolati etc.) pertanto eventuali mezzi dovranno trasbordare su mezzi più piccoli materiali e quanto altro per il successivo deposito;

- il concessionario si obbliga al rigoroso rispetto del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti sul Molo Trapezoidale del Porto di Palermo, che si allega al presente atto sotto **la lettera "B"** per costituirne parte integrante, nonché dell'Ordinanza n. 23 del 12.12.2023, allegata sotto **la lettera "C"**;

- per quanto non espressamente previsto dal presente titolo concessorio, si rinvia agli obblighi del concessionario previsti nel Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime ed in particolare agli artt. 43 e 44.

Art. 6) Revoca e Decadenza

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avrà sempre la facoltà di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'AdSP avrà facoltà di dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente autorizzazione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav., senza che il Concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il Concessionario fosse incorso.

L'AdSP avrà, altresì, facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario in caso di omesso pagamento di due annualità delle spese di compartecipazione (12% del canone annuo) per l'erogazione dei servizi nelle parti comuni del Molo Trapezoidale.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del Concessionario verrà considerato il luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del competente Comune.

Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del Concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun

provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il Concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del Concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

Art. 7) Esercizio diretto della Concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Art. 8) Casi di esonero di Responsabilita'

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della

presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Art. 9) Elezione di domicilio

Ai fini del presente atto, la societa' "**Pier 38 S.r.l.**", elegge domicilio in Palermo, Cortile Battaglia n. 9, posta elettronica certificata: pier38srl@pec.it.

Art. 10) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Ente.

Art. 11) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il

concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "B" e "C".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 16 (sedici) pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 11 gennaio 2024

Per AdSP

Il Presidente

Dott. Pasqualino Monti n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

"Pier 38 S.r.l."

Dott. Donato Didonna n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).